



**REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI  
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO,  
DELLE FORME AGEVOLATE DI RISCOSSIONE  
E DELLE SANZIONI TRIBUTARIE**

Approvato con Deliberazione Consiglio Unione n. 19 del 26.07.2016  
Modificato con Deliberazione Consiglio Unione n. 24 del 03.11.2016  
Modificato con Deliberazione Consiglio Unione n. 03 del 29.03.2018  
Modificato con Deliberazione Consiglio Unione n. 08 del 03.06.2020  
Modificato con Deliberazione Consiglio Unione n. [22](#) del [28](#).11.2024

# **REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DELLE FORME AGEVOLATE DI RISCOSSIONE E DELLE SANZIONI TRIBUTARIE**

## **Titolo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Scopo del Regolamento**

1. Scopo del presente regolamento è di omogeneizzare l'ordinamento tributario dei Comuni dell'Unione introducendo e aggiornando una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
2. Nel Regolamento vengono inoltre disciplinati alcuni istituti di carattere generale che mirano ad agevolare gli adempimenti del contribuente in materia di modalità di versamento dei tributi.

### **Art. 2 – Notazioni terminologiche**

1. Nell'ambito del presente Regolamento si intende:
  - per "Unione" l'Unione di Comuni Terre di Pianura;
  - per "Comune" ciascun Comune dell'Unione Terre di Pianura che ha conferito alla Stessa Unione la gestione delle funzioni tributarie;
  - per "Ufficio" l'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura afferente al Settore Politiche Finanziarie;
  - per Responsabile del tributo il funzionario individuato dall'Unione Terre di Pianura quale responsabile del tributo.

## **Titolo II**

### **Diritto di interpello**

#### **Art. 3 – Istituzione del diritto di interpello**

1. Il presente titolo, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto dell'interpello del contribuente in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni normative dei tributi, per i quali il Comune riveste la qualifica di ente impositore.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Tale istituto consente a ciascun contribuente di formulare quesiti all'ente impositore allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata ed alla corretta applicazione della norma tributaria.
4. Il contribuente può interpellare l'ente per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
  - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
  - b) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
5. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi casi incertezze interpretative.
6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.

#### **Art. 4 – Presentazione dell'istanza**

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 8.
3. Ciascun contribuente può inoltrare all'Unione, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti le materie di cui all'art. 3, a condizione che ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni, sulla corretta qualificazione di fattispecie e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie attinenti al concreto caso prospettato.
4. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali siano state fornite istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale opportunamente pubblicate sul sito internet istituzionale ed all'Albo pretorio

- dell'ente. In tale evenienza si comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
5. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori del condominio o di multi-proprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
  6. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
    - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'ente per rendere la propria risposta;
    - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
  7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Unione mediante consegna diretta o spedizione a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica a mezzo PEC.
  8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
  9. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale. Il gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione del personale addetto all'ufficio tributi/entrate dell'Ente.

#### **Art. 5 – Contenuto dell'istanza di interpello**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b) l'indicazione del tipo di istanza tra quelle di cui all'art. 3, comma 3;
  - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione precedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'Ufficio invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

## **Art. 6 – Inammissibilità dell'istanza**

1. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c);
  - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente in quanto l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati sul proprio sito istituzionale ed all'albo pretorio dell'ente;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; ;
  - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

## **Art. 7 – Adempimenti dell'Ufficio**

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto emanato da un organo di governo del Comune, se necessario, può richiedere l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2. La risposta è comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di interpello. In alternativa la risposta può essere trasmessa telematicamente tramite PEC qualora il recapito sia indicato nell'istanza. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
3. Quando non è possibile fornire risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Unione, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti prevista dalla legge e dal presente regolamento.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine previsto, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.
5. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

## **Art. 8 – Efficacia della risposta fornita dall'Ufficio**

1. La risposta dell'Ufficio ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di

interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio, comunicata nelle forme di cui all'art. 7, comma 2 e con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

2. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
3. Qualora la risposta su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Ufficio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'Ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
5. L'Ufficio è tenuto a dare risposta alla istanza di interpello nel termine previsto. In caso di risposta fornita oltre detto termine oppure di risposta con contenuto difforme da quello espresso in precedenza, l'Ufficio recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. Le risposte alle istanze di interpello di cui al presente regolamento non sono impugnabili.

### **Titolo III**

#### **Autotutela, divieti e altri principi [reclamo e mediazione abrogato]**

##### **Art. 9 – Applicazione dell'istituto dell'autotutela obbligatoria**

1. L'Unione, in base a quanto disposto dall'art. 10 quater della L. 212/2000, procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione di seguito indicati:
  - a. errore di persona;
  - b. errore di calcolo;
  - c. errore sull'individuazione del tributo;
  - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - e. errore sul presupposto d'imposta;
  - f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. I casi di cui al comma 1. sono automaticamente adeguati ed aggiornati in base a nuove eventuali disposizioni adottate dallo Stato in materia.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza pronunciata nel merito, passata in giudicato e favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui sia decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione, l'amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
6. Nei casi di cui al precedente comma 5, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado solamente avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Ai sensi dell'articolo 10-quater comma 3 e dell'articolo 10-quinquies comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

##### **Art. 10 – Reclamo e mediazione (abrogato dal 4 gennaio 2024)**

1. In ragione delle ridotte dimensioni dell'ente, la struttura deputata all'esame ed alla conseguente gestione del reclamo e della eventuale proposta di mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, è lo stesso Ufficio Tributi Associato dell'Unione.
2. Il Responsabile dell'Ufficio adotta gli atti organizzativi utili a garantire le condizioni di autonomia nell'esame delle istanze di cui al presente articolo,

anche prevedendo l'affidamento a funzionari diversi della responsabilità, di cui all'art. 6 della L. 241/1990, dei due procedimenti di accertamento e di reclamo/mediazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, del presente articolo si intendono abrogati, in materia di contenzioso tributario per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, in vigore fino alla medesima data, così come disposto dal D.Lgs. n. 220/2023

#### **Art. 11 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

#### **Art.12 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

#### **Art. 13 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 14 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

#### **Art. 15 – Documenti di prassi**

1. L'Ente fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
  - a. circolari interpretative e applicative, mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
  - b. pubblicazione di documenti informativi nel proprio sito internet istituzionale;
  - c. interpello;
  - d. pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.

#### **Art. 16 - Contraddittorio preventivo**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti impositivi autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
  - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
  - b. il ruolo e la cartella di pagamento;
  - c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle

- procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
  - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
  - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
  - g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (*oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati*);
  - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
  - i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
  - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
  - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
  - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
  - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
  - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
  - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
11. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
  - a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
  - b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
  - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
14. Nel caso in cui il comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, già modificato dal D.Lgs. 87/2024 e comunque in conformità alle norme generali eventualmente modificative.

**Art. 17 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
  - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b. del responsabile del procedimento;
  - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
  - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
  - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
  - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.

8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo al quale è anche riconosciuta la facoltà di sostituire la propria firma con la firma a mezzo stampa.

#### **Art. 18 – Annullabilità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

#### **Art. 19 - Nullità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D,Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

#### **Art. 20 Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore**

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra l'Ente e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 il Funzionario Responsabile con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
7. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

## **Titolo IV**

### **Accertamento con adesione**

#### **Art. 21 – Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.
2. L'Ente, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, si avvale, nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'istituto dell'accertamento con adesione.
3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
4. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

#### **Art. 22 – Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
6. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

#### **Art. 23 - Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);

- d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

#### **Art. 24 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. Il Comune in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, in un processo endoprocedimentale, un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
  - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento
  - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
  - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 25 – Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

#### **Art. 26 – Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 25 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 e 22.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 27 – Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
  - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
  - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
  - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

#### **Art. 28 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nelle forme previste dalla legge. La prima rata deve comunque essere versata entro 20 giorni dalla definizione ed entro 10 giorni dal primo versamento dovrà essere esibita copia della garanzia richiesta, ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

4. Forme rateali più favorevoli per il contribuente sono ammesse alle condizioni previste dal successivo Titolo VII.
5. In caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. Per importi superiori a 50.000,00 (cinqueantamilaeuro) la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, o con clausola di pagamento "a semplice richiesta"

#### **Art. 29 – Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Art. 30 - Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, fatta salva la possibilità di ravvedimento di cui al successivo art. 37, commi 2 e 3.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

## **Titolo V**

### **Compensazioni e altre forme di estinzione dell'obbligazione tributaria**

#### **Art. 31 – Ambito di applicazione**

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1, della legge 212/2000, è ammessa la compensazione tra crediti e debiti relativi ad entrate tributarie comunali, secondo le norme del presente titolo e con le modalità ed i limiti ivi stabiliti.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. L'obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
4. La compensazione non è ammessa:
  - nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo coattivo;
  - per le somme da ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1010;
  - per le somme che l'ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie;
  - per le entrate comunali che non sono amministrate direttamente dall'Ufficio, fatto salvo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

#### **Art. 32 – Compensazione del contribuente**

1. Il soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale, con esclusione delle ipotesi di cui al comma 4 del precedente articolo, nei termini di versamento della medesima, può chiedere di portare in detrazione dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative alla stessa o ad altra entrata, del medesimo anno o di annualità precedenti, senza interessi, purché il credito vantato non sia prescritto o non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa ulteriore dichiarazione, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di applicazione di ciascuna compensazione.
4. L'Ufficio istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, viene comunicato al contribuente interessato. Se la comunicazione non perviene al contribuente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, questi ha la facoltà di procedere con la compensazione, fermo ed impregiudicato il potere dell'Ufficio di effettuare controlli, verifiche ed accertamenti e di adottare gli atti conseguenti per l'eventuale recupero.
5. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o di recupero dell'entrata patrimoniale oggetto di compensazione.

#### **Art. 33 – Compensazione dell'ufficio**

1. L'Ufficio, prima di procedere al rimborso di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme certe, liquide ed esigibili di propria competenza ed in caso affermativo notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito riscontrato ed invita il debitore a comunicare entro trenta giorni se intende accettare tale proposta.
2. In caso di accettazione della proposta, l'Ufficio procede ad effettuare la compensazione ed a liquidare l'eventuale importo a debito che residua dopo la compensazione e nel rispetto delle procedure contabili.

3. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, l'Ufficio può, con apposito provvedimento, sospendere la liquidazione delle somme dovute, nelle more di emissione degli atti per la riscossione coattiva.

#### **Art. 34 – Compensazione con entrate gestite dal Comune**

1. Su richiesta del Comune, l'Ufficio certifica la sussistenza di crediti e/o debiti relativi ad entrate gestite direttamente dallo stesso, al fine di consentire al Comune di effettuare la compensazione con altre entrate amministrative dallo stesso Comune non rientranti nella competenza dell'Ufficio.

#### **Art. 35 – Accollo**

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione all'Ufficio entro 60 giorni dall'effettuazione del versamento sul modulo appositamente predisposto dall'Ufficio.

#### **Art. 36 – Datio in solutum**

1. Il contribuente cui siano stati notificati avvisi di accertamento tributario per importi superiori ad Euro 100.000,00 e che versi in situazione di oggettiva difficoltà economica e/o di comprovata carenza di liquidità, può proporre al Comune di adempiere all'obbligazione tributaria mediante applicazione dell'istituto della *datio in solutum* di cui all'art. 1197 c.c., ovvero proponendo il pagamento mediante trasferimento di beni immobili di valore non inferiore al debito tributario.
2. La possibilità per il Comune di accettare, previo atto dell'organo preposto, in luogo della prestazione in denaro, il trasferimento della proprietà di un bene immobile, indicata al precedente comma, è subordinata ad apposita valutazione:
  - a) della realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore;
  - b) del valore del bene proposto in pagamento, stimato da un soggetto terzo ed indipendente, che dia atto anche del grado di realizzabilità di un'eventuale futura vendita del bene;
  - c) dell'interesse all'acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto conto degli usi ipotizzabili, espresso dagli uffici comunali competenti;
  - d) degli effetti che la *datio in solutum* può produrre sul bilancio comunale, espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Nella proposta di trasferimento della proprietà di beni immobili di cui al comma 1, in pagamento totale del debito tributario, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dal Comune qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sulla presupposta attività di accertamento.
4. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di al comma 1, previa deliberazione dell'organo competente, sono a carico del contribuente le spese per l'eventuale frazionamento dell'immobile, le spese contrattuali e fiscali e le spese di perizia sostenute dal Comune.

## **Titolo VI Ravvedimento**

### **Art. 37 – Ravvedimento operoso**

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ferma restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, introdotti nel tempo, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso;
2. Dal 01/01/2020 per effetto della Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124), viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
3. Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro i seguenti termini, la sanzione prevista dalla norma generale vigente al momento del versamento in sanatoria, si riduce, gradualmente:
  - a) se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata
  - b) se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata
  - c) se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata
  - d) a 1/8 della sanzione minima se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza della rata ma comunque entro un anno dall'omissione o dall'errore
  - e) a 1/7 della sanzione minima se il versamento viene effettuato oltre 365 giorni ma entro due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta
  - f) a 1/6 della sanzione minima se il versamento viene effettuato oltre due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta
4. Il ravvedimento operoso, seppur in presenza di versamento regolarmente effettuato, è applicabile anche in caso di omessa dichiarazione e se sanata entro i seguenti termini, la sanzione si riduce:
  - a) al 5% dell'importo minimo della sanzione per omessa dichiarazione se sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione;
  - b) al 10% dell'importo minimo della sanzione per omessa dichiarazione, se sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
5. In caso di infedele dichiarazione, sia con versamento dell'imposta regolarmente eseguito o anche in caso di versamento omesso o parziale, se sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, la sanzione da calcolarsi sull'importo minimo previsto per dichiarazione infedele è del 5,56%
6. Qualora occorra il caso di omessa dichiarazione e o omesso o parziale versamento dell'imposta, l'irregolarità può essere sanata entro i seguenti termini e la sanzione da calcolarsi sull'importo minimo previsto, è ridotta:
  - a) al 5% se sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento;

- b) al 10 % se sanata entro 90 giorno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento;
7. Il ravvedimento è ammesso anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, con esclusione comunque dei casi in cui sia già stato notificato un atto di accertamento.
  8. Nell'ambito dei procedimenti ad iniziativa dell'Ufficio, il ravvedimento si perfeziona qualora il contribuente versi gli importi indicati entro il termine di comparizione o nell'eventuale termine dilatorio concesso dall'Ufficio.
  9. La sanzione per le fattispecie di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo è ridotta ad 1/5 del minimo edittale.
  10. Ad ogni caso di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso occorre applicare gli interessi legali previsti per legge.

### **Art. 38 – Ulteriori condizioni**

1. La violazione non è regolarizzabile con il ravvedimento operoso laddove la norma preveda espressamente che la dichiarazione debba essere presentata a pena di decadenza entro il termine stabilito.
2. Al fine di sanare la propria posizione, in applicazione di quanto previsto al presente titolo, gli adempimenti dichiarativi e/o di versamento di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi debbono avvenire contestualmente.

## **Titolo VII Dilazioni e rateizzazioni**

### **Art. 39 – Ambito di applicazione**

1. Il presente titolo disciplina il procedimento di concessione di dilazioni e di rateizzazioni per il pagamento delle entrate amministrative dall'Ufficio, di natura tributaria ed extra-tributaria. Il beneficio del termine è concesso solo qualora al debitore sia stato notificato un atto impositivo o un atto equivalente ai fini della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per le entrate extra-tributarie.
2. Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se risultanti da avvisi di accertamento o da atti equivalenti per le entrate extra-tributarie, le somme dovute in base all'emissione di ingiunzioni di pagamento per le quali trovano applicazione le specifiche norme regolamentari.

### **Art. 40 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di dilazione o di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importo pari o superiore, di norma, a duecento euro, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera dell'Ufficio, previa l'eventuale acquisizione di pareri presso i competenti uffici del Comune.
2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore. Qualora il debitore sia una persona fisica o una ditta individuale la rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, attestata dal debitore e laddove richiesto dall'Ufficio debitamente documentata.
3. Qualora il debitore sia una persona giuridica (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) o una società di persone, la rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.
4. Il Responsabile dell'Ufficio può predisporre apposite linee guida relativamente ai criteri di ammissione ai benefici, alle modalità di definizione dei piani di rateizzazione ed ai controlli sulle condizioni di disagio dichiarate.

### **Art. 41 – Domanda di dilazione o di rateizzazione**

1. La domanda di dilazione o di rateizzazione deve essere presentata sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio sulla base di quanto indicato all'articolo precedente.
2. E' facoltà dell'Ufficio richiedere al debitore ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio entro il termine di scadenza dell'adempimento indicato nell'atto per il quale si richiede il beneficio del termine.
4. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, allegando fotocopia del documento di identità.

### **Art. 42 – Dilazione**

1. La dilazione viene concessa procrastinando il termine di versamento dell'intero importo indicato nell'atto a data che deve cadere non oltre sei mesi dalla scadenza originaria.

### **Art. 43 – Rateizzazione**

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Unitamente

- alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti concernenti la stessa tipologia di entrata: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
  3. La durata del piano rateale è conforme con quanto introdotto dalla Legge 160/2019, all'art. 1, comma 796.
  4. Non saranno concesse rateizzazioni per importi fino a 100,00 €.
  5. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:
    - a) da €100,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate con una rata minima non inferiore a € 50,00
    - b) oltre € 6.000,01 fino a 36 rate.
  6. In caso di particolare disagio o difficoltà economico/finanziaria, opportunamente documentata, o qualora l'importo da versare sia particolarmente alto in relazione alla capacità economica del debitore, la durata del piano rateale può arrivare a 72 (settantadue) mesi e la rata mensile può essere ridotta fino ad € 30,00.
  7. Fermi restando i periodi massimi e gli importi minimi indicati al comma 5, i piani di rateizzazione possono prevedere cadenze di versamento bimestrali o con periodicità superiore.
  8. Compatibilmente con gli interventi tecnici necessari per l'attivazione del servizio, la modalità di pagamento prevista, oltre al versamento attraverso i sistemi telematici (modello F24, PagoPA), può essere l'addebito diretto in conto corrente. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare apposito mandato SEPA Direct Debit sottoscritto e completo delle informazioni necessarie per il buon fine dell'addebito.
  9. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 (cinque) rate, anche non consecutive:
    - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
    - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
    - c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate o viene comunque versato un acconto nella misura fissata dall'Ufficio. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
  10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
  11. Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

#### **Art. 44 – Interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 2 punti percentuali per i piani oltre 12 mesi e di 0,5 punti percentuali per i piani entro 12 mesi.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

#### **Art. 45 - Provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, l'Ufficio adotta il provvedimento di concessione della dilazione o della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e contiene il termine dilatorio o il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

#### **Art. 46 – Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

## **Titolo VIII Sanzioni tributarie**

### **Art. 47 – Applicazione delle sanzioni**

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile del tributo, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione al successivo articolo 49.
3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali- l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

### **Art. 48 – Criteri per la determinazione delle sanzioni**

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
  - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
  - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
  - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
  - mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento di cui al precedente Titolo VI;
  - aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
  - riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
  - applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

### **Art. 49 – Determinazione dell'entità delle sanzioni**

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate o irrogate nel rispetto dei principi generali e delle modalità previsti dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 472 e 473 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170, e successive modificazioni ed integrazioni e dei criteri di cui ai precedenti artt. 47 e 48, e dalla Legge 160/2019, art. 1. commi 774-775-776 e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatti salvi gli adeguamenti normativi futuri, in ogni caso non riducibile.
3. Per l'omessa, infedele ed incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria, attualizzata come segue e fatti salvi gli adeguamenti normativi futuri:

- a) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- b) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

La gradualità delle sanzioni indicate ai punti a) e b) sono valutate dal Funzionario Responsabile avendo riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta del contribuente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

4. In caso di inadempimenti formali, ovvero:
  - a) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di 100 euro;
  - b) risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione di 50 euro.
5. Sono fatte salve le riduzioni disciplinate al titolo IV (Accertamento con adesione) ed al titolo VI (Ravvedimento operoso).
6. Per l'omissione o l'errore che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, compresa la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti nonché la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria.
7. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs.472/1997 e come modificato dal D.Lgs. 87/2024, o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
8. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
9. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

#### **Art. 50 - Cumulo giuridico**

1. Il principio del cumulo giuridico è disciplinato, per le sanzioni tributarie, all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, come nel tempo modificato, e si applica con l'irrogazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, al contribuente che con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, ovvero commette, anche con più azioni o omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
2. Si applica il cumulo giuridico per le sanzioni irrogate in caso di violazioni riferiti agli adempimenti dichiarativi, in quanto l'omissione della dichiarazione comporta una violazione sanzionabile per ogni annualità fino a che l'omissione non venga sanata con la presentazione della stessa.
3. Il cumulo giuridico non trova applicazione per le violazioni riferite all'omesso versamento, in quanto si riconosce l'assoluta autonomia di ogni singola omissione.

## **Titolo IX Disposizioni finali**

### **Art. 51 – Modalità di versamento dei tributi relativi ad atto di accertamento**

1. L'ufficio tributi svolge le attività necessarie alla gestione dei crediti anche successive alle procedure di pagamento volontario, con integrazione di quanto previsto dalla Legge 160/2019, in particolare all'art. 1, commi dal 792 al 804, riferiti agli accertamenti esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il versamento di importi della I.U.C., per come si compone, e quantificata in un atto di accertamento può essere effettuato con modello di pagamento F24 o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali o per mezzo di modalità future compatibili.

### **Art. 52 – Riscossione coattiva**

1. L'Ufficio tributi dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura nell'ambito delle funzioni ad esso delegate dai Comuni, sia informa ordinaria che a seguito di recupero, controllo e di accertamento, quest'ultimo dal 1.1.2020 di tipo esecutivo potenziato, svolge le attività necessarie alla riscossione entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Decorso 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al servizio riscossioni coattive dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, in qualità di soggetto legittimato alla riscossione forzata così come indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato che venisse successivamente e/o diversamente individuato.
4. Con riferimento agli atti di cui ai commi precedenti, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
5. Il funzionario responsabile del tributo, quando ravvisi una erronea determinazione di un tributo già trasmesso alla riscossione coattiva, presenta certificazione per richiederne il discarico dell'intero importo o lo sgravio di una parte della somma posta a riscossione entro la data utile per il pagamento.
6. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
7. Le successive fasi inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie dei comuni gestiti è assicurata dal competente servizio riscossioni coattive dell'ente, e/o, nel caso venisse richiesto in successivi momenti, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
8. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva dei tributi in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento o in quello vigente della riscossione coattiva delle entrate approvato dall'Unione dei Comuni Terre di Pianura, a cui si rimanda, si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### **Art. 53 – Decorrenza e validità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della relativa deliberazione di approvazione.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti dei Comuni in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.



Terre *di* Pianura  
UNIONE dei COMUNI

BOLOGNA

Proposta N. 1816 / 2024  
SERVIZIO TRIBUTI

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DELLE FORME AGEVOLATE DI RISCOSSIONE E DELLE SANZIONI TRIBUTARIE - MODIFICA**

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/11/2024

IL RESPONSABILE  
TUNDO MASSIMILIANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 1816 / 2024  
SERVIZIO TRIBUTI

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DELLE FORME AGEVOLATE DI RISCOSSIONE E DELLE SANZIONI TRIBUTARIE - MODIFICA**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni: ....
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 18/11/2024

IL RESPONSABILE  
TUNDO MASSIMILIANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)